

- 3) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Beifa Group Co. Ltd. La Schwan Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

**Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 —
Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/UAMI (Golden Toast)**

(Causa T-163/08) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Golden Toast — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 179/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e V. (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Späth e G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2008, procedimento R 761/2007-1, relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo Golden Toast come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e V. è condannata alle spese.

(¹) GU C 171 del 5.7.2008

**Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay
Za/Consiglio**

(Causa T-181/08) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità»)

(2010/C 179/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyto Tay Za (Yangon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente I. Rao, agente, assistita da D. Beard, barrister); e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes, P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull'elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Pye Phyto Tay Za è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.